

Prot. ID: 392946 09/05/2017 ZPA

Ai Dirigenti

e p.c.

Alla Presidente della Provincia

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: Circolare n. 3/2017 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: I NUOVI  
REGOLAMENTI ANAC.

Il D.lgs. 97/2016 ha apportato, tra le altre, alcune significative modifiche all'articolo 47 del D.lgs. n. 33/2013, cd. "Decreto Trasparenza", che prevede "*Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici*". In particolare, analogamente a quanto disposto per le sanzioni in materia di anticorruzione, è previsto che sia l'ANAC ad irrogare le sanzioni per le violazioni di specifici obblighi di trasparenza concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (articolo 47, che rinvia all'articolo 14). È, inoltre, attribuito ad ANAC il potere di regolare il procedimento sanzionatorio *de qua* con proprio regolamento.

Nella seduta del 16 novembre 2016, il Consiglio dell'ANAC ha approvato il "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*". Tale Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016 e in vigore dal 6 dicembre 2016, sostituisce e abroga il precedente del 15 luglio 2015, che attribuiva all'ANAC la competenza ad irrogare solamente le sanzioni in misura ridotta rinviando poi al Prefetto per quelle definitive. Il nuovo Regolamento viene ad ampliare il potere sanzionatorio spettante all'Autorità Anticorruzione, che potrà ora non solo avviare il procedimento sanzionatorio, ma anche irrogare le sanzioni in misura definitiva e lo stesso si applicherà anche agli illeciti posti in essere anteriormente alla sua data di entrata in vigore, laddove non siano stati trasmessi gli atti ai Prefetti (secondo la procedura del vecchio Regolamento).

Il procedimento sanzionatorio disciplinato dal nuovo Regolamento prevede una prima fase di accertamento dinnanzi all'Ufficio dell'ANAC, in cui ruolo fondamentale spetta al "*Responsabile del procedimento*", individuato dall'art. 3 nel Dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per le sanzioni. A tale soggetto è attribuito il compito di assicurare la legittimità dell'intera procedura, servendosi eventualmente di un funzionario individuato all'interno dell'ufficio, che si occupi dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.

Nel caso in cui venga rilevata un'inadempienza sanzionabile (d'ufficio, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza nello svolgimento dei compiti di vigilanza, o su segnalazione di terzi), vengono coinvolti il Responsabile della trasparenza dell'amministrazione dell'ente interessato e gli OIV – o struttura analoga dell'Ente – i quali hanno l'obbligo, nel termine di 30 giorni, di comunicare ad ANAC le motivazioni della mancata pubblicazione e, nel caso in cui questa sia dipesa da mancata comunicazione da parte del soggetto interessato, il nominativo e tutti i dati necessari a contattarlo (indirizzo di residenza e PEC).

Se dalla relazione del Responsabile della trasparenza o dell'OIV emerge l'insussistenza dei presupposti per la sanzione, si procederà all'archiviazione, dandone comunque comunicazione al Consiglio dell'Autorità. Diversamente, ove ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione della sanzione, entro il termine di 90 giorni, l'Ufficio provvede a trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto obbligato alla comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 689/1981. L'ufficio responsabile, inoltre, predisponde ogni 30 giorni un elenco dei soggetti cui sia stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.

Qualora venga ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, si apre una fase istruttoria, disciplinata dall'art. 6 del Regolamento, durante la quale è possibile procedere anche ad audizioni. Terminata la fase istruttoria, ove sia stata accertata la violazione e nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, a conclusione del procedimento, l'Ufficio procede alla proposta di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che, se accettata dal Consiglio dell'Autorità, sarà irrogata tramite provvedimento definitivo, firmato dal Presidente e notificato al soggetto interessato, in cui saranno indicati motivazioni, modalità e termini per il pagamento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RPCT e all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

È prevista, peraltro, come sopra accennato, la possibilità di porre fine al procedimento effettuando, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, il pagamento della sanzione in misura ridotta, conformemente a quanto indicato dall'art. 16 della L. n. 689/1981.

L'intero procedimento deve, in ogni caso, concludersi entro 120 giorni dalla scadenza dei 30 giorni concessi al soggetto interessato per presentare memorie, documentazione difensiva e richieste di audizione personale.

In caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento conclusivo, l'Ufficio competente provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Dopo il Regolamento riguardante gli obblighi in genere di trasparenza e le sanzioni di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013, il 20 aprile u.s. sono entrati in vigore altri tre nuovi regolamenti ANAC riguardanti profili di anticorruzione latamente intesa. In particolare, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017 n. 91 le Delibere ANAC n. 328, n. 329 e n. 330 del 29 marzo 2017 che in allegato riportano, rispettivamente, i seguenti tre regolamenti:

- il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari;

- il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;

In particolare, il primo, approvato con la Delibera n. 328, riguarda la vigilanza dell'ANAC sulla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, nonché degli incarichi conferiti a dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, i quali, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il secondo Regolamento, approvato con Delibera n. 329, regola l'attività dell'ANAC in merito alla violazione delle norme sulla trasparenza e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il terzo Regolamento, approvato con Delibera n. 330, definisce le regole per la violazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. I procedimenti riguardano quelli avviati: a seguito di notizie o segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 19, comma 5 lettera a) del D.L. n. 90/2014 anche pervenute ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. *whistleblower*); in base all'art. 1, comma 2 lettera f) e comma 3 della L. n. 190/2012 ai fini di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate da amministrazioni ed enti, volti ad accertare la conformità del contenuto dei PTPCT adottati alle indicazioni del PNA (mancanza, insufficienza o illegittimità delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC) ovvero la conformità di atti e comportamenti dell'amministrazione alle prescrizioni di legge, del PNA o dei PTPCT adottati.

Oggetto di questi tre nuovi Regolamenti è, sulla base dei principi generali stabiliti dalla L. n. 241/1990, la disciplina sul procedimento di vigilanza, dalla fase di attivazione alla fase di conclusione, con l'individuazione della tipologia di provvedimenti che gli Uffici possono proporre al Consiglio al termine dell'istruttoria. I tre Regolamenti hanno una matrice comune, nel senso che l'impostazione degli atti segue un medesimo modello.

In particolare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ANAC emana una sua direttiva programmatica sulle tematiche in questione e, sulla base di questa, adotta il "*Piano annuale delle ispezioni*" spiegando i criteri che verranno applicati in sede di attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale sopra richiamata, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio. Il controllo, inoltre, può essere azionato a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità, secondo le modalità di cui all'art. 5 dei Regolamenti. Nel caso di segnalazione di illecito da parte di un dipendente pubblico (c.d. *whistleblower*), "*la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*". Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente, ma possono essere

tenute in considerazione nel caso in cui riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate.

Qualora si attivi un procedimento di vigilanza, l'ANAC effettua l'apposita comunicazione di avvio ex art. 12 dei Regolamenti e ha disposizione 120 giorni per portarlo a termine. È previsto un procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 19 quando non sussistono dubbi interpretativi o è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità. Vengono, inoltre, dettagliatamente disciplinate le forme di partecipazione all'istruttoria e le modalità attraverso le quali è assicurato il contraddittorio.

I procedimenti di vigilanza si concludono, salvo i casi di archiviazione, con raccomandazioni, segnalazioni agli organi di indirizzo affinché intervengano nel far rispettare le norme, ordini in merito all'adozione di determinati comportamenti. Gli atti conclusivi sono adottati mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19 dei Regolamenti.

Illustrati per sommi capi i contenuti dei quattro regolamenti, si allegano i testi integrali ai quali si rinvia per l'approfondimento.

Distintamente.=

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/SC/fa/sc

Circolare n. 3 del 2017\_regolamenti anac